

FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE

(documento conforme all'originale)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

- **Archivio informatico:** l'insieme dei documenti sottoposti a Conservazione Sostitutiva;
- **Fondazione:** la Fondazione Inarcassa (C.F. 80122170584), con sede in Roma, via Salaria n. 229, di seguito, semplicemente, "Fondazione";
- **Connettività:** la connessione al Data Center effettuata tramite collegamento a una rete di telecomunicazioni o a *internet*;
- **Conservazione Sostitutiva:** il processo di memorizzazione dei documenti informatici eseguito nel rispetto delle regole e procedure disciplinate dal D.M. del 17 giugno 2014 e dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2013;
- **Contratto:** le presenti Condizioni Generali di Contratto, i relativi allegati e i documenti richiamati, che costituiscono complessivamente la disciplina dei rapporti tra le Parti;
- **Data Center:** il centro servizi di Teamsystem Service che ospita e gestisce l'insieme delle risorse *hardware*, del *software* di base e applicativo, nonché dei dati, necessario per consentire al Terzo Beneficiario l'uso del Servizio;
- **Dati della Fondazione:** i dati e i documenti informatici della Fondazione memorizzati conservati da Teamsystem Service sui macchinari *hardware* presso il Data Center;
- **Dati del Terzo Beneficiario:** i dati e i documenti informatici di ciascun iscritto alla Fondazione che benefici del servizio dedotto nel contratto, memorizzati da Teamsystem Service sui macchinari *hardware* presso il Data Center;
- **Firma Digitale:** il particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- **Manuale della Conservazione:** il documento che illustra l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione;
- **Ordine:** la proposta di acquisto del Servizio, formulata con l'utilizzo del modulo all'uopo predisposto da TSS e trasmessa a quest'ultima dalla Fondazione;
- **Parti:** TSS, TeamSystem Service e la Fondazione;
- **Responsabile della Conservazione:** TeamSystem, in qualità di responsabile della gestione del sistema di Conservazione Sostitutiva secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013;
- **Servizio Web Fattura Elettronica Teamsystem** (o anche solo **Servizio**): il servizio fornito da TSS, attraverso Teamsystem Service, quest'ultimo anche quale intermediario ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in favore del Terzo Beneficiario per la trasmissione e/o la conservazione e/o l'archiviazione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione (**PA**), sia tramite posta elettronica certificata (**PEC**), sia tramite canale accreditato al Sistema Di Interscambio di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 (**SDI**);
- **Teamsystem Service:** Teamsystem Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale Pesco Farese, 86025, Ripalimosani (CB), P. IVA 01641790702, soggetto che erogherà il Servizio per conto di TSS;
- **TSS:** TSS S.p.A., con sede legale in via C. Pisacane n. 1, 20016, Pero (MI), C.F. e P. IVA 12811210157;
- **Terzo Beneficiario:** il professionista, socio della Fondazione Inarcassa, ovvero lo studio professionale, designati dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 e ss. c.c., che richiede e beneficia del Servizio identificato in base a quanto riportato nella richiesta di attivazione

SEZIONE I

OGGETTO, CONCLUSIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1.1. Oggetto

Oggetto del Contratto è la fornitura, dietro pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2.3. che segue, del Servizio Web Fattura Elettronica Teamsystem da parte di TSS, attraverso Teamsystem Service, in favore del Terzo Beneficiario. La Fondazione mette gratuitamente a disposizione del Terzo Beneficiario (i professionisti iscritti individualmente, le associazioni tra professionisti iscritti, le società di professionisti iscritti e le società di ingegneria aderenti), un servizio di fatturazione elettronica comprensiva della conservazione decennale a norma. E' consentito contestualmente al socio, con posizione individuale e con studio associato, di poter fruire della doppia fatturazione e conservazione decennale gratuita.

Resta inteso che il Terzo Beneficiario acquista il diritto alla fornitura del Servizio Web Fattura Elettronica nel momento della dichiarazione di adesione, che il Terzo Beneficiario formulerà contestualmente alla sottoscrizione del modulo di "Affidamento del servizio di generazione e/o trasmissione e/o conservazione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione" (*allegato 1*)

Il Servizio si articola negli elementi tutti, dettagliati nei seguenti articoli 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 e 1.10.

1.2. Condizioni tecniche per l'utilizzo del Servizio

In considerazione delle caratteristiche tecnologiche del Servizio, che ne consentono l'utilizzo unicamente tramite accesso remoto dai terminali del Terzo Beneficiario, ognuno di essi sarà chiamato a prendere atto – in sede di adesione - dell'impossibilità di usufruire del Servizio stesso ove non in possesso della connettività adeguata a tal fine, obbligandosi pertanto a dotarsi autonomamente ed a proprie spese di una rete di telecomunicazioni o di una connessione *internet* idonea al collegamento al Data Center.

1.3. Caratteristiche del Servizio

Il Servizio Web Fattura Elettronica Teamsystem include le attività di cui al successivo art. 1.9, da eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 244/2007, successivamente modificata dal Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con L. 22 dicembre 2011 n. 214, dal D.M. 55/2013, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014 e dal D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 in materia di Conservazione Sostitutiva.

1.4. Data Center

Presso il Data Center di Teamsystem Service sono messi a disposizione appositi spazi sui macchinari *hardware* dedicati alla conservazione dei Dati della Fondazione e del Terzo Beneficiario.

Il Data Center è organizzato e amministrato nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili sulle misure di sicurezza e dotato di appositi sistemi di protezione logica e fisica volti a impedire accessi non autorizzati. Le regole di sicurezza sono autonomamente stabilite e implementate da Teamsystem Service. In particolare, le stesse potranno essere modificate al fine di renderle conformi a eventuali mutamenti della disciplina di cui all'allegato B del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e alle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza dei dati personali.

1.5. Adeguamento e manutenzione correttiva

TSS, attraverso Teamsystem Service, s'impegna ad adeguare il Servizio apportandogli le modifiche e i correttivi dettati da intervenute esigenze di carattere tecnico e normativo, dandone comunicazione tramite PEC alla Fondazione e al Terzo Beneficiario, i quali s'impegnano ad adeguare le caratteristiche dei propri sistemi e della propria strumentazione alle modifiche indicate entro il termine assegnato da TSS.

TSS, attraverso Teamsystem Service provvederà altresì alla manutenzione correttiva del Servizio, ossia a svolgere l'attività necessaria alla correzione degli eventuali errori presenti sul *software* tenendo la Fondazione ed i Terzi Beneficiari indenni da qualsiasi responsabilità e/o danno, esclusivamente diretto, causato dai predetti errori e/o dell'eventuale sospensione o interruzione del Servizio imputabile a TSS e/o a Teamsystem Service e conseguente o correlata agli interventi di manutenzione correttiva e sino al pieno ripristino del Servizio. Resta fermo che i predetti interventi dovranno essere realizzati – salvo documentati casi di forza maggiore – fornendo agli interessati il preavviso minimo di cui al successivo art. 2.1.

Salvo diversa indicazione della Fondazione e/o del Terzo Beneficiario i documenti sottoposti a Conservazione Sostitutiva verranno memorizzati su *server* in gestione a Teamsystem Service.

1.6. Assistenza

Il Servizio è comprensivo dell'attività di assistenza erogata da TSS, attraverso Teamsystem Service, che consiste in un servizio di assistenza articolato come di seguito specificato:

Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30 al numero 0874/605698

Assistenza email: fatturaelettronica@teamsystem.com

Assistenza PEC: fatturaelettronica@pecteamsystem.com

Assistenza a mezzo Fax: 0874/482396

1.7. Servizi accessori su richiesta

Oltre al Servizio indicato in oggetto di cui all'art. 1.1, sono disponibili dei servizi accessori che possono essere richiesti a TSS dal Terzo Beneficiario quali prestazioni integrative e opzionali.

I servizi accessori di cui al presente articolo saranno forniti alle tariffe previste nell'Ordine Tecnico Economico sottoscritto tra TSS e la Fondazione.

1.8. Obblighi della Fondazione e del Terzo Beneficiario

La Fondazione e il Terzo Beneficiario si obbligano a rispettare le previsioni del Contratto e, in particolare, gli obblighi e oneri specificamente richiesti ai fini dell'utilizzo del Servizio.

La Fondazione e il Terzo Beneficiario s'impegnano a fornire a Teamsystem Service tutte le informazioni necessarie per l'attivazione del Servizio e a dotarsi di tutti i requisiti necessari per l'accesso agli stessi.

La Fondazione e il Terzo Beneficiario si obbligano a effettuare, ove dovuto, le comunicazioni previste dalla legge in merito al luogo di conservazione delle scritture contabili e dei documenti aziendali.

Con riferimento alle attività di registrazione, conservazione, elaborazione, selezione, utilizzo, comunicazione e organizzazione dei Dati della Fondazione e del Terzo Beneficiario trattati da TSS e/o Teamsystem Service per l'esecuzione del Servizio, con la sottoscrizione della richiesta di attivazione e/o dell'atto di affidamento e l'approvazione delle presenti Condizioni Generali è conferita la nomina a TSS e a Teamsystem Service quale "Titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

dovendo le citate Società provvedere a svolgere i trattamenti necessari all'esecuzione del Servizio garantendo l'adozione, per tali trattamenti, delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

1.9. Obblighi di TSS

TSS s'impegna a fornire, attraverso Teamsystem Service, a favore del Terzo Beneficiario, i seguenti servizi, in tutto o in parte secondo quanto indicato nell'Ordine:

- mettere a disposizione della Fondazione un accesso limitato esclusivamente alla verifica della rendicontazione;
- mettere a disposizione del Terzo Beneficiario un *web service* per poter:
 - caricare e/o modificare le proprie generalità;
 - ricercare e consultare le fatture elettroniche già emesse;
 - verificare lo stato di avanzamento delle fatture elettroniche in gestione;
- produrre le fatture elettroniche in formato XML standard a norma di legge tramite interfaccia *web*;
- effettuare verifiche e controlli formali;
- notificare l'avvenuta produzione delle fatture elettroniche;
- firmare digitalmente le fatture elettroniche;
- effettuare l'invio delle fatture elettroniche tramite PEC o canale accreditato al SDI;
- gestire le ricevute e le notifiche ricevute dal sistema;
- eseguire il processo di Conservazione Sostitutiva delle fatture elettroniche emesse nei confronti della PA nonché delle ricevute e notifiche ricevute dal sistema secondo quanto riportato nel Manuale della Conservazione;
- predisporre il Manuale della Conservazione ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013.

1.10. Obblighi di TeamSystem Service

TeamSystem Service si impegna, se del caso in collaborazione con TSS, a:

- fornire tempestivamente a TSS l'esito della verifica dei requisiti di accesso dei Beneficiari;
- rispettare i termini temporali di abilitazione al Servizio previsto dal successivo art. 1.10;
- rendere costantemente disponibile, per i Terzi Beneficiari, presso il proprio Data Center, lo spazio sufficiente alla conservazione sostitutiva dei dati oggetto del Servizio;
- organizzare ed amministrare il proprio Data Center nel pieno rispetto delle regole tecniche e delle normative vigenti, con specifico, ancorché non esclusivo riferimento alle misure di sicurezza e di protezione fisica e logica ed alla tutela dei dati personali trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- adeguare e mantenere tempestivamente il Servizio, riducendo al minimo indispensabile gli eventuali periodi di sospensione del Servizio stesso che si rendessero necessari;
- in generale, al tempestivo e puntuale rispetto di quanto indicato al precedente articolo 1.5;
- a fornire tempestivamente il supporto di cui all'art. 1.6.
- adempiere puntualmente a tutte le prescrizioni del Manuale di Conservazione di propria diritta rilevanza e competenza.

1.11. Efficacia e durata del Contratto

Il Contratto ha durata fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dalla data di sottoscrizione; e potrà essere rinnovato con semplice comunicazione scritta da parte della Fondazione da effettuarsi entro il giorno di scadenza, per periodi annuali ripetibili.

TSS, attraverso Teamsystem Service, verificati i requisiti di accesso, provvede entro 16 (sedici) ore lavorative dalla ricezione del documento di delega (*allegato 1*) ad assegnare al Terzo Beneficiario un profilo di abilitazione per l'accesso al Servizio richiesto. Il servizio erogato da TSS, attraverso Teamsystem Service, al Terzo Beneficiario sarà attivato trascorsi 20 (venti) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto.

A partire dallo scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, TSS e Teamsystem Service cesseranno immediatamente la prestazione di qualsiasi componente del Servizio, fermo restando l'obbligo di conservare le fatture già emesse per 10 (dieci) anni dalla loro emissione, quello di porre in essere tutti gli interventi manutentivi e/o di aggiornamento funzionali al rispetto del predetto obbligo di conservazione e quello di rendere disponibili ed accessibili per il Terzo beneficiario i documenti conservati, per l'intero periodo decennale di conservazione, dietro mera richiesta dell'interessato e senza costi aggiuntivi.

SEZIONE II FORNITURA DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI

2.1. Livelli di servizio

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno effettuati, salvo caso di forza maggiore, in tempi e con modalità tali da pregiudicare il meno possibile l'operatività della Fondazione e/o del Terzo Beneficiario, al quale comunque saranno comunicate in anticipo di almeno 2 (due) giorni lavorativi le date e gli orari di intervento qualora svolti all'interno dell'orario di disponibilità del Servizio.

2.2. Connettività

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 1.2, il Terzo Beneficiario potrà fruire del Servizio utilizzando il collegamento fornitogli da un operatore di telecomunicazioni di sua esclusiva e libera scelta.

Pertanto né TSS né Teamsystem Service saranno in alcun modo responsabili, direttamente o indirettamente, per eventuali malfunzionamenti e/o per la mancata fruizione del Servizio che derivino esclusivamente dal collegamento di cui al precedente comma, sia per il non corretto funzionamento dello stesso sia per l'eventuale inadeguatezza rispetto alle caratteristiche tecniche indicate.

2.3. Corrispettivi

La Fondazione, a fronte della fornitura, a favore del Terzo Beneficiario, delle prestazioni dedotte nel presente contratto, provvederà a titolo di corrispettivo per il Servizio prestato al pagamento delle somme indicate nell'Ordine Tecnico Economico entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura alla Fondazione.

Tutti i corrispettivi specificati nell'Ordine devono intendersi al netto di I.V.A. e degli eventuali altri oneri di legge.

Le Parti convengono che, in caso di rinnovo espresso, i corrispettivi saranno quelli indicati nel nuovo ordine tecnico economico che le Parti sottoscriveranno, a valere dalla data della sottoscrizione del nuovo ordine tecnico economico, salva diversa pattuizione.

In caso di mutamenti normativi e/o regolamentari in materia di fatturazione elettronica, che importino un aggravio di costi e/o oneri per la prestazione del Servizio in capo a TSS, quest'ultima comunicherà i corrispettivi a carico della Fondazione in misura tale da assorbire il predetto aggravio. Di tale modificazione TSS darà tempestiva comunicazione alla Fondazione, la quale avrà comunque la facoltà di recedere dal contratto senza applicazione di penali.

In caso di mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dalla Fondazione ai sensi del Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.2, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

SEZIONE III SICUREZZA E RISERVATEZZA

3.1. Identificativi ed accessi al sistema

Il Terzo Beneficiario può accedere al e/o utilizzare il Servizio previa verifica dei requisiti di accesso al sistema mediante gli strumenti d'identificazione previsti (*i.e. username e password*).

La Fondazione e/o il Terzo Beneficiario sono informati del fatto che la conoscenza degli strumenti di identificazione da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al Servizio e ai Dati della Fondazione e del Terzo Beneficiario. La Fondazione e il Terzo Beneficiario sono pertanto tenuti a conservare e a far conservare al proprio personale che utilizza il Servizio in loro nome e conto tali strumenti di identificazione con la massima riservatezza e con la massima diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l'uso a terzi.

Né TSS né Teamsystem Service potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante dalla mancata osservanza da parte della Fondazione e/o del Terzo Beneficiario di quanto sopra.

3.2. Riservatezza

È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione e documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell'esecuzione del Contratto, da intendersi sin d'ora incondizionatamente riservata, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti, quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo (*i*) quanto strettamente richiesto dall'esecuzione del Contratto, (*ii*) espressa autorizzazione per iscritto dell'altra parte e (*iii*) quando le Parti siano a ciò obbligate per legge e/o per provvedimento dell'Autorità.

Resta inteso che, nel limite di 5 (cinque) anni dallo scioglimento del Contratto, ritenuto congruo da entrambe le Parti, il divieto di cui al precedente comma resterà incondizionatamente fermo anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto, salva soltanto la caduta in pubblico dominio non imputabile alle Parti.

3.3. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

L'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, è resa alla Fondazione e il Terzo Beneficiario nell'atto di affidamento allegato alle presenti Condizioni Generali di Contratto, ove viene altresì consentito allo stesso di esprimere il consenso per gli ulteriori trattamenti ivi indicati.

3.4. Conservazione dei dati

I Dati del Terzo Beneficiario s'intendono definitivamente acquisiti nel momento in cui i dati sono compiutamente registrati nel sistema e accettati dallo stesso.

Prima della suddetta accettazione, né TSS né Teamsystem Service assumono alcuna responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave, per l'eventuale sottrazione, perdita, distruzione o smarrimento dei Dati del Terzo Beneficiario, il quale, ai fini della sua conservazione dovrà provvedere a inviarli nuovamente.

TSS, attraverso Teamsystem Service, salva l'attivazione su espressa richiesta di eventuali servizi accessori di cui al precedente art. 1.7, s'impegna a effettuare delle copie dei Dati del Terzo Beneficiario in base alla tempistica e in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Il Terzo Beneficiario dovrà provvedere autonomamente, attraverso le apposite funzionalità di interrogazione fornite dalla piattaforma, a verificare la corretta acquisizione da parte del sistema dei documenti dallo stesso inviati, non assumendo né TSS né Teamsystem Service, in tali casi, alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, per l'eventuale sottrazione, perdita, distruzione o smarrimento dei Dati del Terzo Beneficiario che non risultino definitivamente acquisiti nel sistema.

3.5. Società terze

TSS, nell'erogazione del Servizio attraverso Teamsystem Service, potrà attuare accordi di cooperazione tecnica con società terze, alle quali potrà essere affidata la prestazione di alcune delle attività previste alla Sezione I. A tal fine, TSS s'impegna a utilizzare la cooperazione di fornitori qualificati i quali dovranno obbligarsi a operare in accordo alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e verranno nominate, da TSS e/o da Teamsystem Service, Responsabili del Trattamento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

E' tuttavia vietato alla Società TSS e Teamsystem Service di cedere ad altri, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione, eventualmente subordinato a una valutazione di affidabilità del partner tecnico, l'esecuzione di tutta o parte del Servizio. Le richieste finalizzate a ottenere il predetto consenso debbono essere effettuate in forma scritta.

L'eventuale cessione senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere la fa sorgere, in capo alla Fondazione, il diritto di risolvere il Contratto.

Nei casi di accordi di cooperazione tecnica autorizzati, rimane ferma la responsabilità di TSS e Teamsystem Service, le quali continuano a rispondere in via esclusiva di tutti gli obblighi contrattuali verso la Fondazione oltre che di eventuali danni arrecati ai Terzi Beneficiari.

La Fondazione e il Terzo Beneficiario s'impegnano, su segnalazione e con l'eventuale collaborazione, ove possibile, di TSS, a espletare gli adempimenti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nei confronti di dette società terze.

SEZIONE IV RESPONSABILITA'

4.1. Responsabilità della Fondazione e del Terzo Beneficiario

L'accesso al Servizio è consentito unicamente secondo le modalità indicate nel manuale d'uso e la Fondazione e il Terzo Beneficiario si obbligano a non utilizzare e a non far utilizzare applicazioni diverse e/o processi manuali o applicazioni automatiche per accedere, visualizzare, copiare o utilizzare il Servizio.

È fatto divieto di utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o documenti informatici che:

- siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi;
- abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi;
- contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
- contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive della cui presenza la Fondazione o il Terzo beneficiario siano o dovrebbero essere a conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza prevista dal codice civile;
- in ogni caso siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.

La Fondazione e il Terzo Beneficiario prendono atto del fatto che né TSS né Teamsystem Service, alle condizioni e nei limiti previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, hanno alcun obbligo di sorveglianza sui documenti e sui dati che sono memorizzati, visualizzati o condivisi a mezzo del Servizio e, pertanto, non avranno alcun obbligo di monitoraggio o di esame degli stessi.

TSS e Teamsystem Service, ai sensi di quanto previsto nell'art. 17 del sopra citato decreto legislativo, sono sottoposte agli obblighi di informazione ivi previsti e si riservano altresì di sospendere il Servizio, ovvero di impedire l'accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti, qualora venga a conoscenza di una violazione di quanto sopra previsto e/o venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, TSS provvederà a comunicare a mezzo PEC alla Fondazione e al Terzo Beneficiario le motivazioni dell'adozione dei provvedimenti ivi stabiliti, con facoltà della stessa di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 5.2.

4.2. Responsabilità di TSS e Teamsystem Service

TSS s'impegna a fornire, attraverso Teamsystem Service, il Servizio e gli eventuali servizi accessori richiesti dal Terzo Beneficiario in osservanza di quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, non assumendo né TSS né Teamsystem Service alcuna responsabilità al di fuori di quanto in esse espressamente stabilito o comunque previsto dal codice civile e dalla legislazione vigente in quanto applicabile.

TSS e Teamsystem Service, salvo il caso di dolo o colpa grave, non incorreranno in responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi alla Fondazione, al Terzo Beneficiario o a terzi in conseguenza dell'uso non conforme a quanto prescritto negli allegati e nelle normative richiamate al primo comma del presente articolo, ed eventuali successive modifiche, e/o del mancato uso del Servizio, anche a fronte di ritardi o interruzioni o per errori e/o malfunzionamenti dello stesso.

TSS e Teamsystem Service inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave, non saranno gravate da oneri o responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi per manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati dalla Fondazione, dal Terzo Beneficiario o da terzi non autorizzati da TSS o Teamsystem Service.

TSS e Teamsystem Service saranno responsabili – anche in assenza di dolo o colpa grave – dei danni esclusivamente diretti, di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi per manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da TSS o Teamsystem Service e imputabili a queste ultime, ovvero da società terze autorizzate da TSS o da Teamsystem Service, fermo restando che il risarcimento non potrà in alcun caso superare l'importo di Euro 100,00 (cento//00) per singolo episodio.

SEZIONE V RECESSO E RISOLUZIONE

5.1. Recesso

Ciascuna parte ha il diritto di recedere dal Contratto in presenza di fondati motivi che possano far ritenere pregiudicati e/o non più garantiti i requisiti di sicurezza e/o riservatezza del Servizio.

Il recesso, motivato, sarà esercitato a mezzo PEC da inviarsi all'altra parte con almeno 2 (due) mesi di preavviso.

Nel caso in cui il pregiudizio ai requisiti di sicurezza/riservatezza del Servizio dipenda da cause direttamente imputabili a TSS e/o Teamsystem Service, la Fondazione avrà diritto alla restituzione della quota di corrispettivo per il periodo di mancato godimento del servizio, qualora già versata.

Nelle ipotesi di recesso diverse da quelle previste al comma precedente non sarà dovuto da TSS o da Teamsystem Service alcun importo.

5.2. Risoluzione - Interruzione

Il mancato adempimento di una delle Parti anche a una sola delle previsioni contenute nelle clausole di cui all'art. 1.3. (Caratteristiche del servizio); art. 1.4. (Data Center); art. 1.6 (supporto); art.1.8 (Obblighi della Fondazione e del Terzo Beneficiario); art. 1.9 (Obblighi di TSS); art. 1.10 (Obblighi di TeamSystem); art. 2.3. (Corrispettivi); art. 3.1. (Identificativi e accessi al sistema); art. 3.2. (Riservatezza e trattamento dei dati); art. 4.1. (Responsabilità della Fondazione e del Terzo Beneficiario); art. 4.2. (Responsabilità di TSS e Teamsystem Service) costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., e dà facoltà alla parte non inadempiente di risolvere il Contratto *ex art. 1456 c.c.*, fatto salvo il risarcimento del danno. La risoluzione opererà di diritto al semplice ricevimento dell'altra parte di una comunicazione, a mezzo PEC, contenente la contestazione dell'inadempienza e l'intendimento di avvalersi della risoluzione stessa.

Nei casi di risoluzione di cui al primo comma del presente articolo, qualora il mancato adempimento alle obbligazioni contrattuali sia imputabile a TSS e/o Teamsystem Service, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2., la responsabilità di TSS e/o Teamsystem Service verso la Fondazione e il Terzo Beneficiario non potrà mai eccedere l'ammontare del corrispettivo annuale pagato dalla Fondazione, alla data di risoluzione, ai sensi del Contratto.

Inoltre, il Contratto cesserà di avere efficacia, anche *ex art. 1353 c.c.*, in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale o liquidatoria a cui siano sottoposte le Parti.

5.3. Restituzione

In ogni caso di scioglimento del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, TSS si impegna, a fronte della corresponsione dei corrispettivi indicati da TSS, alla restituzione su appositi supporti ottici dell'Archivio Informatico alla Fondazione ed a ciascun Terzo Beneficiario, separatamente, per quanto di rispettiva competenza ed interesse.

In ogni caso, dalla data di scioglimento del contratto TSS e Teamsystem Service non avranno più alcuna responsabilità in merito alla conservazione dei documenti del Terzo Beneficiario, fatto salvo il mantenimento del servizio di conservazione decennale come meglio specificato all'art. 1.11.

SEZIONE VI CLAUSOLE FINALI

6.1. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto contrattuale dovranno essere effettuate a mezzo PEC agli indirizzi delle parti così come indicati nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

6.2. Arbitrato

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del Foro di Roma, nominato di comune accordo tra le Parti ovvero, in assenza di accordo, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto.

Le Parti concordano che rimangono esclusi dalla devoluzione all'arbitrato di cui al comma precedente i casi di mancato o inesatto adempimento al pagamento di quanto previsto al precedente art. 2.4, per cui sarà esclusivamente competente, sia per eventuali procedimenti monitori e di opposizione agli stessi sia nel merito, il Foro di Roma.

6.3. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

6.4. Divieto di cessione

Salva preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, è fatto divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il Contratto.

6.5. Modifiche

Qualsiasi modifica al Contratto, così come le sue eventuali integrazioni, dovranno essere espressamente convenute dalle Parti per iscritto.

6.6. Effetto novativo

E' escluso qualsiasi rilievo di eventuali precedenti accordi individuali tra le Parti che s'intendono assorbiti ed esaustivamente superati dalla disciplina del Contratto.

6.7. Tolleranza

L'eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti dall'Accordo non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.

6.8. Invalidità e inefficacia parziale

L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo comunque quanto previsto dell'art. 1419, I comma, c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto, esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole del sovraesteso Contratto:

- 1.8.) Obblighi della Fondazione e del Terzo Beneficiario
- 1.9.) Obblighi di TSS
- 1.10) Obblighi di TeamSystem
- 1.11) Efficacia e durata del Contratto
- 2.2.) Connettività
- 2.3.) Corrispettivi
- 3.1.) Identificativi e accessi al sistema
- 3.2.) Riservatezza
- 3.4) Conservazione dei dati
- 4.1) Responsabilità della Fondazione e del Terzo Beneficiario
- 4.2) Responsabilità di TSS e Teamsystem Service
- 5.1) Recesso
- 5.2) Risoluzione – Interruzione
- 5.3) Restituzione
- 6.2) Arbitrato
- 6.4) Divieto di cessione